



DETERMINA Fascicolo n. GU14/675500/2024

**DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA XXX - TIM
SpA (Telecom Italia, Kena mobile)**

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante: “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante: “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante: “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 696/20/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/21/CONS;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche”, di seguito denominato Regolamento sugli indennizzi, come modificata da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTO l’Accordo quadro vigente tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome;

VISTA l’istanza dell’utente XXX, del 19/04/2024 acquisita con protocollo n. 0113114 del 19/04/2024

Vista la relazione istruttoria del Responsabile dell’istruttoria;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

Posizione dell’istante: RIMBORSO DEGLI IMPORTI ARBITRARIAMENTE ADDEBITATI; - INDENNIZZI PREVISTI DA CARTA SERVIZI E/O DELIBERE AGCOM E/O DISCIPLINA NORMATIVA, CUI SI RINVIA, APPLICABILI AL CASO DI SPECIE; - INDENNIZZI PER LA MANCATA RISPOSTA AL RECLAMO;

Posizione dell’operatore: in via preliminare si contesta la genericità della contestazione in quanto mancate di uno dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 6 della Delibera n. 203/2018/Cons. Nel merito da verifiche effettuate negli applicativi in uso Telecom Italia, l’utenza in contestazione risulta attivata in data 15.06.2018 con l’offerta Tim Connect Fibra, + Tim expert rateizzato in 36 mesi, come da contratto sottoscritto. Sulla fattura di febbraio 2023 è stato comunicato all’utente la rimodulazione tariffari, così come previsto dall’art. 70 del Codice delle Comunicazioni elettroniche. Pertanto, si chiede di voler rigettare ogni richiesta di indennizzi e/o danni avanzati nei propri confronti, perché infondate in sia in fatto che in diritto.

Motivazione del provvedimento: Alla luce delle deduzioni proposte negli atti introduttivi e relative allegazioni si motiva quanto segue. La domanda dell’attore si caratterizza per genericità non essendo del tutto chiaro

quali siano le fatture oggetto di contestazione, non risultando specifiche fatture contestate. L'istante in data 06/02/2023 con reclamo contesta fatturazione di costi difforme da quanto contrattualmente stabilito. Tale reclamo viene tempestivamente riscontrato dall'operatore che evidenzia assenza di anomalie nel ciclo di fatturazione relativo alla posizione dell'istante. L'operatore nel proprio atto introduttivo, suffragato da comprovante documentazione, rappresenta che, ai sensi dell'art.98-septies decies c. 5 del Codice delle Comunicazioni elettroniche, ha ritualmente comunicato all'istante le variazioni delle condizioni contrattuali proposte relativamente ai servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico diversi dai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, informandolo della possibilità di recedere dal contratto o di cambiare operatore senza incorrere in penali o costi di disattivazione. Pertanto, non risultano elementi che legittimino la richiesta di indennizzo formulata dall'istante la cui domanda è da intendersi rigettata. Il valore del decisum è pari a 0.

DETERMINA

CORECOM Campania, rigetta l'istanza dell'utente XXX, del 19/04/2024, per i motivi di cui in premessa.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 30, comma 12, del Codice.

Resta salva la possibilità per le parti di agire in sede giurisdizionale per il riconoscimento del maggior danno, ai sensi dell'articolo 20, comma 5, del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche di cui all'Allegato A alla delibera 203/18/CONS.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva, entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è comunicata alle parti attraverso la piattaforma ConciliaWeb e pubblicata sui siti web dell'Autorità e del Corecom.

Il Responsabile della Struttura
Vincenza Vassallo